

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 96 del 20 novembre 2020

OGGETTO: segnalazione della Stars Tv srl - Telesirio LCN 16 in merito ad una ‘presunta’ irregolarità commessa della emittente televisiva locale InfoMediaNews srl.

L'anno duemilaventi il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 11,00, si è riunito in videoconferenza il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	x	
Componenti	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile	x	

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza n. 102 del 16/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio del virus COVID -19, dispone che a partire dal 18.11.2020 e fino al 3.12.2020 sono applicabili su tutto il territorio regionale le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

RICHIAMATA la Delibera UP n. 132 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Adozione nuove misure straordinarie volte al contenimento dell'epidemia” ed in particolare il punto 3 in cui è stato deciso di “*dare indirizzo alle strutture di utilizzare prioritariamente gli strumenti della videoconferenza per le riunioni di tutti gli altri organismi*”;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governo in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto della parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il D.lgs. n. 177/2005 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” che all'art. 3 precisa che i principi fondamentali che devono animare il sistema radiotelevisivo si sostanziano principalmente nel garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, assicurando obiettività, completezza, lealtà e imparzialità nel fornire le informazioni

e che tale attività costituisce un servizio di interesse generale necessaria a favorire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 15/7/2020 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali e, per i giorni 4 e 5 ottobre 2020, l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi ha avuto inizio la campagna elettorale amministrativa e che pertanto dal 19 luglio 2020 trova applicazione il regime di par condicio previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 324/20/CONS recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la segnalazione, acquisita al prot. n. 10277 del 29/10/2020, trasmessa per conoscenza anche all'Autorità dal sig. Andrea Iannetti che, in qualità di tecnico, è stato delegato dall'Amministratore Unico della StarsTv srls a segnalare la presunta irregolarità commessa dalla emittente Infomediawes lcn119 secondo cui non sono state rispettate le prescrizioni di cui alla Delibera AGCOM n. 324/20/CONS evidenziando che in occasione della campagna elettorale relativa alla elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 20 e del 21 settembre 2020 la stessa avrebbe violato le prescrizioni contenute nella Delibera AGCOM n. 324/20/CONS in quanto:

- 1) non ha comunicato al Corecom la volontà di trasmettere i MAG giusta quanto previsto dagli art. 2 e 3 della citata Delibera n. 324/2020;
- 2) ha trasmesso MAG di candidati alla carica di consigliere comunale “che non hanno titolo ad usufruire dei messaggi in quanto gli unici ad averne diritto sono le liste e i candidati sindaci;
- 3) la durata dello spot è “meno di un minuto” e quindi in contrasto con le disposizioni da 1 a 3 minuti per le TV nei seguenti giorni: 11/09/2020 ore 18:39, 22:15 - 12/09/2020 ore 8:14, 11:34, 12:59, 22:15 - 13/09/2020 ore 8:15, 11:32, 13:00, 22:17 - 14/09/2020 ore 8:13, 11:35, 12:59, 22:09 - 15/09/2020 ore 8:10, 13:00, 22:09 - 16/09/2020 ore 8:08, 11:31, 13:00, 22:11 - 17/09/2020 ore 8:10, 11:32, 13:02, 22:11, 18/09/2020 ore 8:08, 11:32, 12:58, 22:12;
- 4) tutti gli SPOT sono privi della dicitura dei committenti elettorali;
- 5) che la legge non consente di usufruire dei MAG “fuori fascia oraria”;
- 6) nella giornata del 17/09/2020 (ore 20:59) è stata mandata in onda la “trasmissione elettorale” alla presenza di tre candidati Sindaci con domande fatte dal sig. Nazzareno Di Matteo “che non risulterebbe essere giornalista” e nella giornata del 18/09/2020 (ore 21:00) sarebbe andato in onda un'altra trasmissione alla presenza di altri tre candidati con domande fatte dal sig. Antonello Santilli “che non risulterebbe essere giornalista”. In tutte e due le giornate si segnala che non sono state fatte le medesime domande a tutti i candidati;
- 7) i MAP non recano la dicitura del committente elettorale;

CONSIDERATO che la normativa di settore riconosce solo in capo ai soggetti politici interessati la legittimazione a presentare eventuali segnalazioni di violazioni in materia di par condicio in quanto unici portatori di un interesse diretto e concreto al ripristino dell'equilibrio delle condizioni

di parità di accesso alla comunicazione politica nel periodo elettorale di riferimento, così come individuati dall'art. 2 della più volte citata delibera del 20 luglio 2020 n. 324/20/CONS;

RICHIAMATO l'art. 10 della legge n. 28/2000 che dispone che la segnalazione per la violazione della par condicio può essere proposta da *“ciascun soggetto politico interessato ... entro 10 gg. dal fatto”*;

TENUTO CONTO, che il limite temporale individuato dalla norma in parola riveste natura prettamente decadenziale, ciò in quanto il regime sanzionatorio in essa contemplato è ispirato non tanto alla punizione quanto piuttosto al ripristino, in tempi utili, della parità violata, ovvero al riequilibrio della comunicazione politica tra le forze in competizione durante il periodo elettorale, non valendo tale medesima ratio per i periodi successivi allo svolgimento delle tornate elettorali;

RITENUTO ciononostante di procedere alle opportune verifiche relativamente all'operato posto in essere dalla InfoMediaNews durante la campagna elettorale che si è tenuta in data 20 e 21 settembre 2020 in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, ponendo particolare attenzione alla valutazione dei comportamenti posti in essere dall'emittente relativamente alle presunte irregolarità evidenziate dalla StarsTv srls in data 29 ottobre us;

DATO ATTO che in esito alle verifiche preliminari effettuate dalla Struttura amministrativa la InfoMediaNews, contrariamente a quanto contestato dalla segnalante, risulta aver inviato al Corecom la propria adesione alla trasmissione dei MAG, regolarmente acquisita agli atti e che la stessa è stata inserita nell'elenco degli operatori radiotelevisivi locali che hanno manifestato la propria disponibilità alla trasmissione dei MAG, pubblicato sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo;

CONSIDERATO che, previo raccordo con l'Autorità, il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom ha inviato alla emittente Infomediawes richiesta preliminare di informazioni mediante invio della nota prot. n. 10383 del 02/11/2020 a chiarimento dei fatti contestati, da depositarsi entro il termine del 07/11/2020;

VISTA la nota a riscontro, a firma del legale rappresentante della Infomediawes srl, acquisita il 6 novembre al prot. n. 10595, con la quale sono state formulate gli opportuni chiarimenti in merito alle contestazioni sopra enumerate e nella quale si rileva quanto segue:

1. per quanto concerne l'individuazione del **“Soggetto Politico”** destinatario dei MAG sono state rispettate le linee guida dell'Autorità Garante in quanto la stessa Autorità *“... considera come soggetti politici legittimati a chiedere la trasmissione dei MAG quelli che dichiarano di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione”*, ivi compresi, quindi, i singoli candidati consiglieri;
2. con riferimento alla **durata**, tutti **gli spot messi in onda** ha precisato che gli stessi hanno avuto *“una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica”* da parte del singolo soggetto politico (ex art. 3, lettera b) della delibera n. 324/20/CONS). Inoltre, alcuni dei messaggi, sono stati autoprodotti dai singoli soggetti politici, e forniti da questi ultimi alle varie emittenti, già preconfezionati. Ad ogni modo, si conferma che sono stati i singoli soggetti politici a stabilire liberamente la durata dei propri spot;
3. relativamente all'indicazione del **soggetto elettorale committente**, ha precisato che ognuno dei messaggi trasmessi ha sempre recato in sovraimpressione e ben visibile per tutta la durata del messaggio:
 - a. l'indicazione del soggetto politico committente (vale a dire il nome della lista);

- b. la dicitura “messaggio elettorale gratuito”;
4. con riferimento al mancato rispetto delle **fasce orarie**, ha affermato che tutti i MAG trasmessi sono stati puntualmente ricompresi all’interno delle fasce orarie così come indicate nell’ art. 3, comma 2, lettera c), delibera n. 324/20/CONS;

Inoltre:

- a) relativamente alle **trasmissioni elettorali** dei giorni 17/09/2020 e 18/09/2020 e denominate “Verso il voto”, ha reso noto che le stesse sono state condotte dal Signor Plinio Olivotto, giornalista pubblicista, regolarmente iscritto al relativo Albo dal 10/04/1985, con tessera nr. 51736. Il Dott. Di Matteo Nazzareno e Avv. Antonello Santilli hanno preso parte alla trasmissione in qualità di ospiti e non di conduttori;
- b) relativamente all’accusa di mancato rispetto della par condicio, si precisa che le domande poste ai candidati Sindaci, tutte riguardanti aspetti sociali ed argomenti di rilevanza politica locale - come più volte ribadito anche nel corso delle trasmissioni- sono state estratte a sorte direttamente dai singoli candidati. Il format televisivo prescelto per le trasmissioni è definito da apposito regolamento, sottoscritto da ognuno dei candidati, ha inteso dare a tutti lo stesso spazio di esposizione (testimone di ciò la medesima durata delle risposte, segnalata da un apposito timer ben visibile), dando a ciascuno dei soggetti politici l’opportunità di esporre e mettere in risalto i punti di forza del proprio programma elettorale;

Infine:

1. per quanto concerne i Messaggi Autogestiti a Pagamento (**MAP**) ha comunicato che a tutti i soggetti politici sono state praticate le medesime condizioni economiche, dagli stessi regolarmente accettate e che ogni messaggio autogestito riportava indicato e sempre ben visibile il simbolo della lista politica di appartenenza;
2. sia nella gestione dei MAG, sia dei MAP che della trasmissione politica “Verso il voto”, dichiara di aver agito nel pieno rispetto della legge n. 28 del 2000, nonché della delibera n. 324/20/CONS garantendo pluralismo, parità di trattamento, obiettività, imparzialità, equità e civile dialettica. **Ne costituisce prova tangibile il fatto che nessuno dei soggetti politici interessati abbia ravvisato irregolarità nell’operato della scrivente.**

VISTO l’art. 2 della Delibera AGCOM n. 324/20/CONS che, con riferimento ai Programmi di comunicazione politica stabilisce che “... *le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto*”;

CONSIDERATO che il citato articolo ha chiarito che la **pari opportunità di ascolto** devono essere garantite, nel periodo che va dalla **data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature** alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei Consigli comunali da rinnovare e che, pertanto, il tempo va ripartito in “*proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto*” mentre, **nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale**, devono essere assicurate ai candidati alla carica di sindaco e nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l’elezione dei consigli comunali e, in questo caso il tempo va ripartito per metà in parti uguali tra i candidati Sindaci e per una metà in parti uguali nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste di candidati;

TENUTO CONTO, inoltre, che il comma 5 del medesimo articolo ha precisato che “*È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici*”;

VISTO l’art. 3 della richiamata delibera che al comma 2, lett. b) stabilisce che i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, **comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive** e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche, precisando alla lett. f) del medesimo comma che ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “*messaggio elettorale gratuito*” con l’indicazione del soggetto politico committente...”;

ESAMINATE le informazioni fornite dalla Società nella memoria inviata il 9 novembre u.s.;

TENUTO CONTO che ad oggi è ancora in corso l’istruttoria relativa al procedimento volto all’accertamento e valutazione della documentazione a supporto della richiesta di rimborso per l’avvenuta messa in onda dei messaggi politici autogestiti trasmessa dalle emittenti che hanno aderito alla loro trasmissione;

RITENUTO che i rilievi mossi dal segnalante in merito alla correttezza della trasmissione dei messaggi politici autogestiti da parte di Infomedianews, con particolare riferimento ai soggetti politici legittimati a richiederne la messa in onda, potranno essere effettivamente valutati solo a conclusione dell’istruttoria volta alla verifica della documentazione prodotta da tutte le emittenti;

CONSIDERATO pertanto di chiedere alla Struttura di Supporto di procedere celermente alla valutazione di detta documentazione al fine di poter verificare quanto rilevato nell’esposto e di rimettere a questo Comitato una dettagliata relazione sugli eventuali rilievi accertati al fine di poter valutare l’effettivo diritto al rimborso dei messaggi trasmessi da parte di Infomedianews;

RITENUTO che sulla base delle informazioni preliminari acquisite dalla struttura di supporto non si ravvisano gli estremi per l’avvio di un procedimento di violazione della par condicio da parte dell’emittente Infomedianews per le motivazioni sin qui espresse in ordine alla carenza di legittimazione attiva del segnalante in quanto non soggetto politico, ed alla non tempestività della segnalazione di cui all’art. 10 della L. 28/2000;

Il Comitato, con il voto contrario del componente signor Ottaviano Gentile

DELIBERA

1. che dall’istruttoria condotta sulla base delle informazioni preliminari acquisite dalla struttura di supporto non si ravvisano gli estremi per l’avvio di un procedimento di violazione della par condicio da parte dell’emittente Infomedianews per le motivazioni in premessa esplicitate, in ordine alla carenza di legittimazione attiva del segnalante in quanto non soggetto politico, ed alla non tempestività della segnalazione di cui all’art. 10 della L. 28/2000;
2. di dare atto che i rilievi mossi dal segnalante in merito alla correttezza della trasmissione dei messaggi politici autogestiti da parte di Infomedianews, con particolare riferimento ai soggetti politici legittimati a richiederne la messa in onda, potranno essere effettivamente valutati solo a conclusione dell’istruttoria volta alla verifica della documentazione prodotta da tutte le emittenti;

3. di incaricare la Struttura di supporto di procedere celermente alla valutazione di detta documentazione al fine di poter verificare quanto rilevato nell'esposto e di rimettere a questo Comitato una dettagliata relazione sugli eventuali rilievi accertati al fine di poter valutare l'effettivo diritto al rimborso dei messaggi trasmessi da parte di Infomedianews;
4. di precisare che laddove emergessero motivi ostativi al rimborso dei contributi per la trasmissione dei messaggi politici gratuiti si procederà ad una nuova ripartizione delle somme trasmesse dal Ministero dello Sviluppo Economico destinate a tale scopo
5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all'AGCOM;

Il Segretario verbalizzante
F. to dott.ssa Annalisa Ianni

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana